

## LA GIUNTA REGIONALE

- a) visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali), comma 1, il quale stabilisce che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- b) visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, il titolo II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance);
- c) visti i seguenti Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992:
  - c.1\_reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005;
  - c.2\_quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 luglio 2009;
  - c.3\_biennio economico 2008/2009, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2010;
  - c.4\_reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 giugno 2018;
  - c.5\_reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 30 ottobre 2020;
- d) visto, in particolare, l'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) di cui alla lettera c.1), che prevede l'istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato permanente regionale preposto alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR), composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso Accordo e domiciliati nella Regione, così come definito all'articolo 22 dello stesso ACN;
- e) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 232 in data 8 marzo 2021, con la quale è stata, in ultimo, ridefinita la composizione del Comitato permanente regionale di cui alla lettera d);
- f) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale relative all'approvazione di Accordi Integrativi Regionali in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui alla lettera c):
  - f.1\_n. 1028 in data 20 aprile 2007, recante "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell'Accordo Collettiva Nazionale di lavoro del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta";
  - f.2\_n. 931 in data 22 aprile 2011, recante "Approvazione dell'Accordo regionale per i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro del 15 dicembre 2005 modificato in data 29 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009), per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta";

- f.3\_n. 511 in data 9 marzo 2012, recante “Approvazione dell’Accordo regionale per la pediatria di libera scelta ai fini dell’ottimale assistenza pediatrica sull’intero territorio regionale ed approvazione delle modalità operative in applicazione dell’Accordo Collettivo nazionale vigente di pediatria di libera scelta ed in applicazione delle norme finali dell’Accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011”;
- f.4\_n. 1111 in data 21 agosto 2017, recante “Definizione dei nuovi ambiti territoriali per l’erogazione dell’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta, in applicazione della legge regionale n. 5/2000 e dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta in data 15 dicembre 2005. Approvazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione integrativa regionale correlata ai nuovi ambiti. Revoca delle DGR 1611/2001 e 3853/2008. Revoca parziale della DGR 1304/2008”;
- f.5\_n. 1241 in data 11 settembre 2017, recante “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
- f.6\_n. 1883 in data 28 dicembre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 24 novembre 2017 per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
- f.7\_n. 409 in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “Forme Associative”;
- f.8\_n. 767 in data 14 agosto 2020, recante “Recepimento dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, sottoscritto in data 27 luglio 2020 in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- f.9\_n. 1250 in data 23 novembre 2020, recante “Recepimento dell’Accordo Integrativo regionale “Effettuazione test antigenici rapidi” per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta sottoscritto in data 16 novembre 2020, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- g) preso atto che:
- g.1\_i commi 416 e 417 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) hanno esteso al 2021 il finanziamento per l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta, stanziando una spesa di euro 70 milioni a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, secondo le modalità e gli adempimenti già stabiliti dagli articoli 18 (Disposizioni urgenti per l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta) e 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di

medicina generale e dei pediatri di libera scelta) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

- g.2\_ al finanziamento, richiamato al punto precedente, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario, e che la relativa tabella A annessa alla legge 178/2020 riporta la somma di euro 147.165,00 destinata alla Regione Valle d'Aosta, complessivamente per i Medici di Assistenza Primaria e i Pediatri di Libera Scelta;
- g.3\_ in considerazione dell'ulteriore finanziamento di cui in g.2, la Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha richiesto al Soggetto Attuatore – Protezione civile regionale, con nota prot. n. 1099/SAN in data 12 febbraio 2021, di rendere disponibili all'Azienda USL della Valle d'Aosta ulteriori 7.500 tamponi antigenici rapidi al fine di integrare l'attività di somministrazione di tamponi rapidi nella nostra regione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, già disciplinata dai relativi AIR recepiti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 1250 e 1251, in data 23 novembre 2020 (euro 19,69 cadauno, costo lordo Azienda), e che il Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 750 in data 15 febbraio 2021 (acquisita al prot. 1110/SAN in pari data) ha comunicato di aver consegnato all'Azienda USL della Valle d'Aosta il quantitativo di 19.875 tamponi antigenici rapidi in data 12 febbraio 2021;
- h) preso altresì atto che in virtù di quanto indicato in g), il Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta di cui in e) ha sottoscritto in data 17 febbraio 2021 l'allegato AIR "Effettuazione test antigenici rapidi – integrazione AIR approvato con DGR 1250/2020", con il quale sono state confermate le modalità di ripartizione dei fondi statali per la remunerazione dell'esecuzione di tamponi rapidi per la diagnosi da COVID-19 da parte dei medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta come stabilite dall'AIR di cui in f.9);
- i) dato atto che l'ulteriore finanziamento di cui in g.2), pari a euro 73.582,50 per i medici pediatri di libera scelta, consente di sostenere il costo per l'effettuazione da parte loro di 3.737 tamponi antigenici rapidi (costo unitario pari a euro 19,69 lordo azienda), fatto salvo quanto stabilito dall'ACN di cui in c.5) che definisce il compenso riconosciuto sulla base del luogo di somministrazione, ovvero euro 18,00 per l'attività svolta presso gli studi medici ed euro 12,00 per l'attività svolta al di fuori degli studi medici;
- j) richiamato il provvedimento dirigenziale, predisposto dalla Struttura finanziamento del servizio sanitario investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, n. 926 in data 26 febbraio 2021 "Accertamento di somme versate dallo stato quale finanziamento corrente per interventi relativi all'emergenza Covid-19, ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e trasferimento all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta (codice creditore 02824). Impegno di spesa", con il quale sono state accertate e impegnate a favore dell'Azienda medesima le risorse di cui in g.2);
- k) ritenuto quindi opportuno recepire l'allegato Accordo Integrativo Regionale, in ragione dell'importanza delle attività prevista da quest'ultimo per la prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-COV-2, e approvare la spesa conseguente all'adozione degli stessi, nonché la data di decorrenza delle procedure in esso contenute;
- l) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

m) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di recepire l'Accordo Integrativo Regionale "Effettuazione test antigenici rapidi – integrazione AIR approvato con DGR 1250/2020" sottoscritto in data 17 febbraio 2021, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992, allegato A e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la spesa derivante dall'applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale di cui al punto 1, pari a euro 73.582,50, per l'effettuazione di 3.737 tamponi antigenici rapidi (costo unitario pari a euro 19,69 lordo azienda), dando atto che alla stessa provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta mediante l'utilizzo dei fondi trasferiti con Provvedimento dirigenziale n. 926 in data 26 febbraio 2021 – capitolo U0025500 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta, su fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento del sistema sanitario, al fine di supportare ulteriori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione Valle d'Aosta nella sezione "Sanità e salute - Personale e formazione -Accordi integrativi regionali Medici di assistenza primaria".

CF-KV/



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE**  
**PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA**

**EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICI RAPIDI – INTEGRAZIONE AIR**  
**APPROVATO CON DGR 1250/2020**

IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RESO ESECUTIVO CON INTESA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN DATA 15 DICEMBRE 2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il giorno 17 febbraio 2021, le parti sotto richiamate sottoscrivono l'allegato Accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali, rappresentative dei medici pediatri di libera scelta, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, modificato e integrato in data 29 luglio 2009 - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006/2007, in data 8 luglio 2010 - biennio economico 2008/2009 e in data 21 giugno 2018 - triennio 2016-2018 (economico e normativo) e in data 30 ottobre 2020, nelle persone di:

**PER LA PARTE PUBBLICA**

ROBERTO ALESSANDRO BARMASSE  
Assessore alla sanità, salute e politiche sociali




---

CLAUDIO PERRATONE  
Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale  
e gestione del personale sanitario




---

Angelo Michele PESCARMONA  
Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta



---


Leonardo IANNIZZI  
Direttore di Area territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta



---

**PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA**

**F.I.M.P.**  
dr.ssa Valentina BARONE




---

dr. Edward PIERGENTILI

Acquisite le sottoscrizioni  
tramite posta elettronica

**FEDERAZIONE CIPe SISPe SINSPe**

dr.ssa ANGELA MARTINO



---

Aosta, 17 febbraio 2021



## **RICHIAMATI:**

- A. L'Accordo Integrativo Regionale "Effettuazione test antigenici rapidi", sottoscritto in data 16 novembre 2020, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera scelta reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992, recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 1250, in data 23 novembre 2020;
- B. Tutte le premesse e i contenuti dell'Accordo di cui al punto A, che si intendono qui integralmente confermati;

## **DATO ATTO CHE**

- con la DGR 1250/2020 sopra richiamata sono state rese disponibili le risorse pari ad euro 31.506,75 per l'effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei Medici Pediatri di Libera scelta, mediante l'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l'anno 2020, trasferiti con Provvedimento dirigenziale n. 4880, in data 25 settembre 2020 – capitolo U0024971 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'attuazione di un programma strutturato di effettuazione di tamponi e test sierologici (emergenza COVID-19)", in quanto la Regione autonoma Valle d'Aosta non ha partecipato al riparto previsto per le regioni ordinarie ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 137/2020 (l. conv. 176/2020);
- i commi 416 e 417 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" hanno esteso al 2021 il finanziamento per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei Medici di Assistenza Primaria e dei Pediatri di Libera Scelta, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal citato decreto-legge 137/2020;
- al finanziamento, richiamato al punto precedente, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario e, in particolare, l'apposita tabella A annessa alla legge 178/2020 riporta la somma di euro 147.165,00 destinata alla Regione autonoma Valle d'Aosta, complessivamente per i Medici di Assistenza Primaria e i Pediatri di Libera Scelta;
- con l'Accordo di cui alla lettera A. si è stabilito che il 50% della somma complessivamente stanziata fosse destinata all'attività dei Medici di Assistenza Primaria e il restante 50% a quella dei Pediatri di Libera Scelta;
- con comunicazione protocollo n. 1099 in data 12 febbraio 2021 la Struttura sanità territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha richiesto al Soggetto attuatore di rendere disponibili all'Azienda USL della Valle d'Aosta ulteriori 7.500 tamponi antigenici rapidi per soddisfare le esigenze di cui al presente Accordo e che il medesimo ha comunicato con nota prot. 1110 in data 15 febbraio 2021 di aver consegnato all'Azienda USL in parola, in data 12 febbraio 2021, il quantitativo di 19.875 tamponi antigenici rapidi;





**TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO  
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1  
INTEGRAZIONE ALL'AIR APPROVATO CON DGR 1250/2020 – NUOVO  
STANZIAMENTO DI RISORSE AI SENSI DELLA L. 178/2020**

1. L'ulteriore somma stanziata per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi 416 e 417, della legge 178/2020, destinata all'esecuzione di tamponi rapidi per la diagnosi di COVID-19 da parte dei Medici di Assistenza Primaria e dei Pediatri di Libera Scelta, complessivamente stabilita in euro 147.165, è suddivisa in parti uguali tra le due categorie della medicina convenzionata individuate dalla norma nazionale.
2. Si dà atto, quindi, che l'ulteriore finanziamento di euro 73.582,50 (considerato al costo lordo Azienda USL) per l'attività di somministrazione di tamponi rapidi da parte dei Pediatri di Libera Scelta di cui al comma 1 consentono di sostenere il compenso per l'effettuazione di ulteriori 3.737 tamponi rapidi (euro 19,69 cadauno costo lordo Azienda USL), fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo di cui al punto A. delle premesse che definisce il compenso riconosciuto per ogni somministrazione.
3. Tutto quanto previsto dall'Accordo di cui al punto A. delle premesse, si intende qui richiamato e applicato.

**ARTICOLO 2  
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Si dà atto che le risorse finanziarie di cui al presente Accordo trovano copertura a valere sul finanziamento statale di cui alla legge 178/2020 che sarà trasferito all'Azienda USL della Valle d'Aosta da parte della competente Struttura dell'Assessorato sanità e politiche sociali.
2. Le parti concordano che il presente Accordo Integrativo Regionale potrà essere sottoscritto in ogni sua parte o in presenza, o tramite scambio in formato PDF e restituito tramite PEC.
3. Il presente Accordo Integrativo Regionale entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale che lo rende esecutivo.
4. Come stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 dell'ACN 30 ottobre 2020, il presente Accordo Integrativo Regionale ha validità per il periodo dell'epidemia influenzale da COVID-19 sul territorio nazionale.

